

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Accordo su “*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016.*” sottoscritto con modalità telematica in data 24 luglio 2020.

Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001

La presente relazione illustrativa è redatta al fine di descrivere, secondo gli schemi forniti in allegato alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, l’accordo firmato con le OO.SS. su “*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016.*” sottoscritto in data 24 luglio 2020 con modalità telematica.

La relazione è redatta in due moduli:

1. Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto;
2. Modulo 2: Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).

Modulo 1 –

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge – Scheda

Data di sottoscrizione	24 luglio 2020
Periodo temporale di Vigenza	Decorrenza dalla pubblicazione del Regolamento di amministrazione che recepirà il presente accordo e fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS – SNALS CONFSAL Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS

Soggetti destinatari	<p>Personale in servizio che concorre, secondo le modalità ed i criteri indicati nell'accordo, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale. Si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante.</p>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Contratto Integrativo sulle modalità di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e succ. mod.</p>
	<p>E' stata predisposta la relazione illustrativa e tecnico – finanziaria per l'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno</p> <p>Esito: approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti Verbale n. 1688 del 16 aprile 2021</p> <p>È stato adottato il “<i>Piano della Performance 2021-2023 del CNR</i>”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 9 marzo 2021</p> <p>Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale come prescritti dalla normativa in materia</p> <p>La “<i>Relazione della Performance ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lett. b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</i>” per l'anno 2019 (delibera C.d.A. n. 266 del 20 novembre 2020) è stata validata dall'OIV in data 3° novembre 2020 (prot. n. 01/2020/OIV) e pubblicata sul sito istituzionale</p>
Eventuali osservazioni	

Modulo 2 –

Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo stralcio, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

In data 24 luglio 2020 la parte pubblica del CNR e le sigle di parte sindacale, FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS, hanno condiviso, ed approvato con modalità telematica, l'accordo su “*Modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016.*”.

La sottoscrizione è stata determinata dalla necessità di istituire un regolamento di Ente in materia (nel quale verrà inserito il presente accordo), in conformità a quanto disposto dal novellato “*Codice degli appalti*” di cui al D. Lgs. 50/2016, con particolare riguardo al dettato normativo di cui all'art. 113 rubricato “*Incentivi per funzioni tecniche*”.

Si riporta il testo dell'articolo richiamato:

Art. 113 “*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono

di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.

Ai fini esplicativi, si riporta di seguito una sintesi dell'ipotesi di accordo sottoscritto con le OO.SS..

L'art. 1 descrive la normativa di riferimento (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod.), l'oggetto e la finalità dell'accordo e delimita l'applicazione dell'accordo escludendo esplicitamente la possibilità di riconoscere gli incentivi ivi previsti alle attività relative agli affidamenti diretti, indipendentemente dalle soglie previste dall'ordinamento in materia.

Il successivo **art. 2** descrive le funzioni per l'espletamento delle quali sarà possibile l'attribuzione dell'incentivo.

Più specificatamente, in base all'accordo in oggetto saranno remunerate le seguenti funzioni/attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazioni preventive dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile del Procedimento;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi.

Come previsto dal 2° comma dell'art. 2, invece, le attività concernenti la progettazione non saranno oggetto di incentivi ai sensi dell'articolato in esame.

L'art. 3 elenca i soggetti a cui, sulla base dell'ipotesi accordo in argomento, sarà possibile riconoscere un incentivo economico.

Tra i destinatari sono ricompresi anche i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante (comma 2).

I soggetti interessanti sono così identificati:

- a) il personale al quale è stata affidata l'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- b) il personale al quale è stata affidata o svolge l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- c) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;

d) il personale al quale è stata affidata o svolge l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;

e) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;

f) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;

g) tutti i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposita determinazione dirigenziale, che collaborano direttamente alle attività di cui all'art. 2.

Come indicato nel D. Lgs. 50/2016 (art. 113 comma 3), il personale avente qualifica dirigenziale non concorre alla ripartizione del fondo e, qualora ad un soggetto avente la suddetta qualifica sia affidato un ruolo tra quelli aventi diritto alla remunerazione, il relativo compenso costituirà economia.

E' previsto inoltre che, nel rispetto del criterio di rotazione, il Direttore/Dirigente/Responsabile competente dovrà individuare in uno specifico provvedimento i soggetti a cui verranno affidati i ruoli e le attività tecniche per le quali è previsto l'incentivo.

Il provvedimento potrà essere modificato in corso d'opera con un nuovo atto contenente la diversa composizione della struttura assegnata alla specifica procedura nel quale, si precisa, si dovrà dar atto delle fasi già espletate con relative imputazioni e di quelle che vengono trasferite ai nuovi soggetti che subentrano.

Il successivo **art. 4** determina le modalità per l'individuazione dei soggetti coinvolti e i criteri di scelta che dovranno essere utilizzati dal Dirigente/Direttore/Responsabile.

Si precisa che, fermo restando il criterio di rotazione e di massima trasparenza degli incarichi, i dipendenti - chiamati ad espletare le attività per le quali sarà riconosciuto l'incentivo - saranno individuati dal Direttore/Dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice degli appalti (*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*).

Si precisa, inoltre, che qualora il Responsabile Unico del Procedimento sia un soggetto diverso dal Direttore/Dirigente della Stazione Appaltante, dovrà essere individuato fra il personale qualificato e abilitato all'Albo RUP del CNR attivato dopo l'approvazione del presente accordo.

Il successivo **art. 5** descrive le modalità di costituzione del fondo, come indicate nel D. Lgs. 50/2016, e la destinazione specifica (comma 3).

Con riguardo alla costituzione del fondo e alla percentuale da imputare ai presenti incentivi, al comma 10 viene precisata la modalità di ricalcolo della percentuale in caso di variazione in corso d'opera in aumento o di interventi supplementari. In questi casi, infatti, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura dovrà essere correlato all'importo della

perizia di variante e il relativo importo sarà quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

I criteri di ripartizione del fondo e i coefficienti di variazione sono, invece, dettagliatamente descritti agli **art. 6 e 7** nei quali sono riportate anche alcune tabelle esplicative a cui si rimanda per una più facile lettura.

A chiusura dell'accordo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi, l'**art. 8** prevede l'obbligo di pubblicazione annuale, sul sito istituzionale del CNR, del monitoraggio degli incentivi nel quale siano riportati gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno di competenza, il relativo importo di base della gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte.

b) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.

Il precedente accordo con le OO.SS., in materia, era inserito nel Regolamento di amministrazione pubblicato in data 4 aprile 2006 che attualmente, però, non è più vigente perché non aderente alla normativa sopravvenuta in materia.

A seguito, infatti, della novella del codice degli appalti con il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, con l'entrata in vigore dell'art. 113 - che ha introdotto sostanziali modifiche rispetto la normativa precedente - è intervenuta la necessità per l'Ente di sottoscrivere un nuovo accordo con le OO.SS. per riscrivere e dare avvio ad un nuovo regolamento di ente sugli incentivi alle funzioni tecniche.

c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Non pertinente all'oggetto.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 (previsioni di valutazione di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Non pertinente all'accordo in esame.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009.

Non pertinente all'accordo in esame.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Non si ritiene necessario riportare ulteriori informazioni